



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 247

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

L.P. 28 maggio 2009, n. 6 (art. 2). Approvazione "Criteri e modalità per la concessione di contributi annuali per la realizzazione di soggiorni socio- educativi a favore della popolazione giovanile trentina" - in sostituzione di quelli approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 566 di data 31 marzo 2023 e s.m.i.

Il giorno **20 Febbraio 2026** ad ore **08:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

SIMONE MARCHIORI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Premesso che

L'articolo 2 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 dispone che, la Provincia autonoma di Trento può concedere contributi per la realizzazione di attività di soggiorno socio-educativo, a favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento, promosse da enti, associazioni o altri soggetti o organismi senza scopo di lucro.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 566 del 31 marzo 2023, sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di contributi annuali per la realizzazione di soggiorni socio-educativi a favore della popolazione giovanile trentina (di seguito "Criteri"), quale allegato parte integrante e sostanziale, successivamente integrati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2076 del 20 ottobre 2023.

Rispetto ai suddetti *Criteri*, si intende introdurre alcuni aspetti di innovazione che riguardano:

- tempi e modalità di presentazione della domanda di contributo;
- requisiti progettuali, con una particolare attenzione agli aspetti qualitativi nonché riguardanti la salute e sicurezza;
- aumento del valore del contributo;
- le modalità di rendicontazione;
- obblighi a carico dei soggetti richiedenti.

La normativa di riferimento, Lp 6/2009, indica quali soggetti destinatari dei contributi gli enti, associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro, valorizzando in tal modo il tessuto sociale del territorio trentino. La normativa provinciale riconosce infatti il valore fondamentale di tali organizzazioni, quali interpreti diretti della collettività e motori di uno sviluppo inclusivo che operano anche come presidi di cittadinanza attiva e solidarietà.

Attraverso la promozione di attività socio-educative, didattiche, ricreative, culturali, sportive e religiose, tali soggetti non si limitano all'erogazione di servizi, ma si configurano anche come centri di aggregazione sociale territoriale, valorizzando anche l'apporto del volontariato, potente fattore di coesione sociale e territoriale.

In tale ottica, la norma intende sostenere e qualificare l'azione di questi soggetti nella realizzazione di attività socio educative estive a favore dei bambini e ragazzi.

Per il contributo concesso per la realizzazione delle attività in oggetto, permane il rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 con riferimento agli aiuti de minimis, potendo questo costituire aiuto di Stato.

Tale intervento è coerente, peraltro, con quanto indicato nell'obiettivo di medio lungo periodo 3.1 Natalità e famiglia al centro delle politiche di sviluppo economico e sociale, con la relativa politica 3.1.1 Progettare e sviluppare azioni e riforme a sostegno della natalità e della famiglia, contenuta nel Documento di Economia e Finanza provinciale (Defp) 2026-2028 (Deliberazione di Giunta provinciale n. 936 del 04/07/2025), che si declina nell'intervento rilevante Promozione di azioni di conciliazione lavoro-famiglia, presente nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e

Finanza Provinciale (NADEFP) 2026-2028 (Deliberazione di Giunta provinciale n. 1714 del 7/11/2025).

Inoltre si trova anche coerenza con l'Obiettivo di medio lungo periodo 1.2 Meno burocrazia: verso un sistema a misura di cittadino e imprese con una Pubblica Amministrazione più innovativa, più semplice e più veloce, e con la relativa politica 1.2.1 Rafforzare la performance e l'innovazione dell'Ente attraverso una maggiore semplificazione ed efficienza dei servizi resi e una sempre maggiore qualificazione del capitale umano, contenuta nel Documento di Economia e Finanza provinciale (Defp) 2026-2028 (Deliberazione di Giunta provinciale n. 936 del 04/07/2025)

Si rileva in merito che il processo di digitalizzazione è stato avviato su iniziativa della Struttura provinciale competente alla concessione dei contributi annuali in oggetto, UMSe Sviluppo e supporto alle politiche di coesione sociale dell'Agenzia per la coesione sociale unitamente all'UMST Digitalizzazioni e reti e la società Trentino Digitale, cui è stata affidata la realizzazione di due moduli, quello di *domanda* e quello *rendicontazione*.

Per quanto sopra esposto, si propone quindi di apportare le modifiche ai *Criteri* già approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 566 del 31 marzo 2023, successivamente integrati con deliberazione n. 2076 del 20 ottobre 2023, sostituendo integralmente il testo vigente, stabilendo che le disposizioni sopra indicate trovano applicazione per le domande presentate a decorrere dall'anno 2026.

Si propone inoltre di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente dell'Umse sviluppo e supporto alle politiche di coesione sociale, struttura provinciale competente, incardinata presso l'Agenzia per la coesione sociale, l'adozione di ogni altro atto consequenziale necessario riferito al procedimento di concessione del contributo in oggetto nonché all'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa.

Con nota di data 18 febbraio 2026, prot. n. 146336, sono stati quindi chiesti i pareri preventivi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016, che sono stati acquisiti dal Dipartimento affari finanziari con prot. n. 151359 del 19 febbraio 2026, dall'UMST Pianificazione, Europa e PNRR con prot.n. 150666 del 19 febbraio 2026 e dall'Umse rapporti istituzionali con lo Stato e le Regioni e analisi della normativa nazionale ed europea con prot n. 141826 del 17 febbraio 2026.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

udita la relazione;

- vista legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 e s.m.i., avente ad oggetto: “*Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio*”;
- la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1;

- la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e ss.mm.;
- la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'articolo 5;
- acquisiti i pareri preventivi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016;

accertata la propria competenza ai sensi del Regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il seguente allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato:
 - a. *"Criteri e modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di soggiorni socio-educativi a favore della popolazione giovanile trentina"*;
2. di stabilire che l'allegato di cui al punto 1. sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 566 del 31 marzo 2023 e successive modificazioni e la sua applicazione decorre dall'anno 2026;
3. di demandare al Dirigente dell'Umse sviluppo e supporto alle politiche di coesione sociale, struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, incardinata presso l'Agenzia per la coesione sociale, l'adozione di ogni altro atto consequenziale necessario riferito al procedimento di concessione del contributo in oggetto nonché all'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa;
4. di stabilire che i Criteri di cui al punto 1. verranno pubblicati sul sito trentinofamiglia.it.
5. di stabilire che il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 11, commi 2 bis, 2 quater e 2 quinquies, sarà richiesto in sede di ammissione a contributo delle domande di agevolazione.

Adunanza chiusa ad ore 10:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Criteri e modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di attività di soggiorno socio-educativo o di colonia, in attuazione all'articolo 2 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6.

Articolo 1 Finalità

1. La Provincia sostiene le attività realizzate nell'ambito dei soggiorni socio-educativi, quale strumento per promuovere la formazione dei bambini e dei ragazzi trentini per accrescere il benessere e lo sviluppo della persona, consentendo di generare risorse sociali e familiari tramite il rafforzamento delle relazioni, ed anche al fine di soddisfare le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie.
2. I soggiorni socio-educativi sono realizzati sul territorio provinciale dai soggetti indicati all'articolo 4, anche in forma di autogestione collettiva o attraverso la promozione e la valorizzazione del volontariato in un'ottica di crescita delle comunità locali, che rappresentano elementi di coesione sociale e territoriali.

Articolo 2 Soggiorni socio- educativi nel periodo estivo

1. Per i presenti criteri sono considerati soggiorni socio educativi estivi quelli programmati ogni anno nel periodo intercorrente tra il termine dell'anno scolastico in corso e l'inizio dell'anno scolastico successivo sul territorio della provincia di Trento a beneficio di bambini e ragazzi, di seguito denominati *utenti*, durante la chiusura delle scuole.
2. I soggiorni socio educativi sono progetti che offrono attività di varia natura, per il bisogno di svago, crescita e socializzazione dei figli, ed anche per esigenze di conciliazione dei genitori, con le seguenti caratteristiche:
 - a. centri estivi che prevedano attività diurne per almeno 5 giorni consecutivi alla settimana (con frequenza full time o part-time con minimo 4 ore giornaliere), che possono anche prevedere un massimo due pernottamenti nel corso della settimana, con costante servizio di assistenza e vigilanza diurna, realizzate in una determinata località e

per un gruppo stabile di utenti, organizzate e gestite in forma di autogestione collettiva o avvalendosi di lavoratori a titolo oneroso (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi occasionali, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme analoghe previste dalla legge);

- b. colonie o soggiorni permanenti (come ad esempio campeggi), che comprendono le attività svolte, per almeno 7 giorni e 6 notti consecutivi per turno, che prevedono pernottamento, con costante servizio di vitto, alloggio, assistenza e vigilanza, realizzate in una determinata località e per un gruppo stabile di utenti, organizzate e gestite in forma di autogestione collettiva o avvalendosi di lavoratori a titolo oneroso (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi occasionali, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme analoghe previste dalla legge).

Articolo 3 Contributo

1. Il contributo, per il sostegno delle attività estive, è riconosciuto in misura giornaliera per ogni utente partecipante, residente nel territorio della provincia di Trento, e quantificato in base alla tipologia di progetto a cui questo aderisce, nel seguente modo:
 - a) per i progetti di cui all'art. 2, c. 2 lett. a.:
 - 8,00 euro per ciascuna giornata di presenza a tempo pieno
 - 4,00 euro per ciascuna giornata di presenza a tempo parziale (4 ore) ;
 - b) per i progetti di cui all'art. 2 c. 2 lett. b.:
 - 10,00 euro per ciascuna giornata di presenza;
2. Per gli utenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, Il contributo è riconosciuto nella seguente misura:
 - per i progetti di cui all'art. 2, c. 2 lett. a.:
 - 60,00 euro per ciascuna giornata di presenza;

- per i progetti di cui all'art. 2, c. 2 lett. b.:
 - 70,00 per ciascuna giornata di presenza.
- 3. Il progetto di centro estivo diurno, per essere ammesso al contributo, deve prevedere un numero di almeno 50 presenze, per ogni sede, dal suo avvio alla conclusione. Per i centri estivi residenziali il numero minimo è identificato in 70 presenze per turno. Il mancato raggiungimento delle suddette quote di presenza preclude il riconoscimento del contributo di cui al comma 1.
- 4. Nel numero minimo previsto dal comma precedente sono conteggiati anche:
 - tutti gli utenti beneficiari dei Buoni di servizio erogati dalla Provincia autonoma di Trento con il cofinanziamento del Fondo sociale europeo plus, ivi compresi gli utenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
 - degli utenti beneficiari di contributo provinciale/comunale/della Comunità di Valle, ivi compresi gli utenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104.
- 5. I bambini/ragazzi non residenti non sono conteggiati nel numero minimo previsto dal comma 3 e la loro presenza giornaliera non rileva ai fini del contributo.
- 6. Per ciascun soggiorno socio educativo di cui all'art. 2 comma 2, il contributo complessivo è determinato moltiplicando le presenze attestate e rendicontate degli utenti, escludendo dal conteggio gli utenti di cui ai commi 4 e 5, con i contributi previsti al precedente comma 1 del presente articolo, e comunque nel limite massimo di euro 25.000,00 e delle risorse disponibili a bilancio provinciale. Dall'importo massimo riconosciuto sono escluse le quote riferite ai ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, per i quali il contributo complessivo è determinato moltiplicando le presenze attestate e rendicontate degli utenti, escludendo dal conteggio gli utenti di cui ai commi 4 e 5, con i contributi previsti al precedente comma 2 del presente articolo, comunque nel limite delle risorse disponibili a bilancio provinciale.
- 7. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi concedibili risulti essere superiore alle risorse finanziarie disponibili sul capitolo di spesa del bilancio provinciale dell'anno di svolgimento del soggiorno estivo si procede ad una

riduzione proporzionale di tutti i contributi rideterminando l'ammontare complessivo del contributo spettante a ciascun soggetto che ha rendicontato l'attività e risulta ammissibile ad agevolazione e comunque, se dovuto, nel rispetto della capienza "de Minimis".

8. I contributi disciplinati dai presenti criteri non sono cumulabili con altri contributi assegnati dalla Provincia, dai Comuni o dalle Comunità di Valle, per il medesimo progetto e sono concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 con riferimento agli aiuti de minimis, qualora, per le caratteristiche del servizio offerto, si configurino come aiuti di Stato ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea .

Articolo 4 Soggetti richiedenti

1. Possono richiedere il contributo per i soggiorni socio educativi di cui all'art. 2 gli enti, le associazioni o altre organizzazioni senza scopo di lucro che hanno una sede legale o operativa in provincia di Trento e che rispettano i requisiti di seguito descritti.

Articolo 5 Proposta progettuale

1. Le attività sostenute con il contributo di cui all'art. 3 devono essere coerenti con le finalità di cui all'articolo 1 ed erogate con le modalità di cui all'articolo 2.
2. Le attività progettuali devono essere eseguite nel rispetto delle seguenti condizioni di erogazione e prevedere che gli operatori dei soggiorni socio-educativi, che svolgono quotidianamente le attività direttamente con gli utenti in presenza, devono:
 - a. essere maggiorenni;
 - b. essere formati e aggiornati in materia di salute e sicurezza (Dlgs. n.81/2008) secondo le normative vigenti (comprovata da attestati e certificazioni, erogate da enti di competenza, acquisite anche precedentemente o per attività lavorativa diversa);

- c. essere formati e aggiornati in materia di primo soccorso, garantendo per ciascun turno almeno 1(uno) operatore formato.
3. Il progetto deve garantire un rapporto tra numero massimo di utenti minorenni e operatori che svolgono attività diretta con gli utenti, differenziato per fascia di età:
 - per la fascia 3 - 6 anni il rapporto non può superare i 15 minori per operatore e/ volontario,
 - per la fascia 6-17 anni il rapporto non può superare i 25 minori per operatore e/o volontario.
 4. Gli operatori dedicati all'attività con gli utenti in possesso di certificazione attestante la disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, a seguito di confronto e valutazione con la famiglia del minore, devono possedere un profilo adeguato alla disabilità, alla fascia di età ed alla tipologia di attività previste dal progetto. Ai sensi della Legge n. 104/1992 disabilità permanente secondo l'articolo 3 comma 1 e disabilità in situazione di gravità secondo l'articolo 3 comma 3, il servizio dovrà essere erogato avvalendosi di un operatore per non più di due utenti con disabilità contemporaneamente, fermo restando particolari esigenze di assistenza in ragione delle specifiche tipologie di disabilità attestate, che andranno valutate per ogni singolo caso.
 5. Tutte le risorse umane impiegate per la varie attività del progetto, ivi incluse quelle che non operano a diretto contatto con gli utenti minorenni non dovranno aver riportato condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter e 600-quarter, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, né avere procedimenti penali pendenti per tali reati, né aver riportato condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.
 6. La scheda progettuale è redatta secondo il modello approvato dalla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari ed è presentata unitamente alla domanda di cui all'art. 9 in cui sono descritti a titolo meramente esemplificativo i seguenti dati:
 - a. tipologia e caratteristiche della proposta progettuale ed eventuale breve descrizione [*settimana tipo*];
 - b. modello organizzativo (con indicazione della tipologia e nr. delle

- professionalità coinvolte a titolo volontario o anche a titolo oneroso);
- c. eventuale accoglienza/inserimento dei minori con disabilità certificata ex L. n. 104/1992;
 - d. tariffario dei costi a carico delle famiglie per ogni attività proposta.

Articolo 6 Verifiche e controlli

1. Al fine di verificare che l'attività venga erogata nel rispetto dei presenti Criteri, l'Amministrazione provinciale svolge periodicamente delle attività di controllo, ivi inclusi eventuali sopralluoghi presso la sede di svolgimento delle attività. Con determinazione del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, sono approvate le modalità, le tempistiche di svolgimento delle attività di controllo, nonché i relativi strumenti.
2. Nel caso in cui, durante le attività di controllo, dovessero emergere delle difformità rispetto alle condizioni stabilite per l'erogazione delle attività oggetto di contributo, la struttura provinciale competente in materia di politiche familiari attiverà un contraddittorio con il soggetto richiedente per verificare la tipologia della difformità ed eventualmente non riconoscere totalmente o parzialmente il contributo per l'attività soggetta a controllo. La Provincia si riserva poi di effettuare le dovute segnalazioni alle autorità competenti nel caso di dichiarazioni mendaci o di situazioni di rilevanza in materia di igiene, salute e sicurezza.
3. Il contributo non sarà riconosciuto totalmente nei casi in cui le violazioni riguardino i requisiti previsti all'articolo 5, commi da 1 a 5.

Articolo 7 Obblighi a carico del soggetto richiedente

1. Il soggetto richiedente di cui all'articolo 4, nello svolgimento dell'attività è tenuto a garantire un registro delle presenze giornaliero (cartaceo o informatico) che riporti il nome e cognome di ogni utente, la data nascita e la residenza, redatto e sottoscritto giornalmente, dando evidenza agli utenti che utilizzano il buono di servizio FSE +, degli utenti non residenti nel territorio

della provincia di Trento nonché quelli con possesso della certificazione attestante la disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il registro è firmato giornalmente dal referente di ciascun turno.

2. Il soggetto richiedente, al termine di ogni turno, fa sottoscrivere al genitore, o a chi ne fa le veci, per ogni utente un'attestazione di frequenza indicante i giorni di presenza effettiva dell'utente stesso. Tale attestazione unitamente al registro presenze di cui al comma 1 dovranno essere conservati e messi a disposizione della Struttura provinciale competente in materia di politiche familiari per verifiche ed i controlli sulle dichiarazioni rese in sede di rendicontazione.
3. Il soggetto richiedente è tenuto alla compilazione e sottoscrizione di una scheda giornaliera relativa alle presenze degli operatori che svolgono l'attività con gli utenti, dando evidenza del personale formato per la sicurezza di cui all'articolo 5, comma 2, lett. b e c, conservata con le modalità di cui al comma 2. La scheda deve dare indicazione del nome e cognome, del codice fiscale, della data nascita, della residenza e se l'operatore svolge attività a titolo oneroso o a titolo di volontario.
4. Il soggetto richiedente è tenuto, prima dell'avvio dell'attività, a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura del rischio infortunio degli utenti/operatori volontari, nonché a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile dei propri utenti e operatori.
5. Contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione a contributo di cui all'articolo 3, il soggetto richiedente pubblica il progetto oggetto della domanda di contributo sul portale Estate Family, pena la non ammissione al contributo stesso. Tale pubblicazione ha finalità informative e di pubblicizzazione delle iniziative presenti sul territorio provinciale, rivolte alle famiglie.

Articolo 8 Utenti

1. Ai fini del riconoscimento del contributo giornaliero di cui all'articolo 3, si intendono utenti quelli che, alla data 31 maggio dell'anno di svolgimento del soggiorno estivo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza in un Comune della provincia di Trento;
- b) età per la frequenza della scuola dell'infanzia o per la frequenza del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione scolastica, e inferiore al diciottesimo anno di età;
- c) assolvimento degli obblighi vaccinali ai sensi del Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73 ("Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017 e di quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021, 8 settembre 2017 n. 1462, 14 dicembre 2017, n. 2147 e 2 marzo 2018, n. 322). Per i bambini non ancora frequentanti la scuola dell'obbligo, i soggetti di cui all'articolo 4 sono tenuti ad acquisire apposita dichiarazione di assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte dei genitori o dell'esercente la patria potestà. Tale onere è escluso per i bambini e ragazzi fino ai 16 anni di età frequentanti la scuola dell'obbligo.

Articolo 9 Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, in regola con l'imposta di bollo, se dovuta, deve essere presentata dal 1 aprile al 30 aprile di ogni anno mediante utilizzo della piattaforma "Stanza del cittadino", resa disponibile nel catalogo provinciale dei servizi pubblici sul sito internet istituzionale della Provincia (<http://www.provincia.tn.it/Servizi>). L'accesso all'applicazione web deve avvenire mediante identificazione con SPID, CIE, CPS/CNS. Il mancato rispetto del termine di presentazione comporta la non ammissione a contributo.
2. La domanda di contributo è compilata in tutte le sue parti, compresa l'acquisizione della dedicata dichiarazione sostitutiva all'atto della rendicontazione resa sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, sugli aiuti *de minimis*, di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, con riferimento alla natura dell'impresa, al rispetto del massimale, al campo di applicazione e alle condizioni di

cumulo, contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della suddetta normativa comunitaria.

3. La proposta progettuale, di cui all'art. 5, comma 6, è ricompresa all'interno della domanda e deve essere valorizzata in modo corretto, completo e coerente con i presenti criteri.
4. Nel caso in cui il soggetto erogatore organizzi tipologie diverse di soggiorni socio-educativi, lo stesso presenta un'unica domanda di richiesta di contributo con la documentazione relativa alle varie tipologie e contenenti le specifiche richieste dei presenti criteri.

Articolo 10 Ammissione al contributo

1. La Struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, in esito al controllo formale delle domande pervenute ed alla verifica dell'osservanza di quanto previsto al comma 5 dell'art. 7, in ordine alla pubblicazione delle proposte progettuali, con propria determinazione ammette a contributo, entro 60 giorni dal termine ultimo di cui all'art. 9, comma 1, le domande ritenute ammissibili.
2. Sono considerate non ammissibili le domande pervenute la cui scheda progettuale non è valorizzata in modo corretto, completo e coerente con i presenti criteri.

Articolo 11 Variazioni relative alla sede o al periodo di svolgimento dell'attività

1. Le variazioni che dovessero intervenire relativamente alla sede/luogo di svolgimento e/o al periodo di effettuazione delle attività o all'aumento del numero di giornate di attività rispetto a quanto riportato in domanda, devono essere preventivamente comunicate alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari entro la data di inizio dell'attività.
2. La mancata comunicazione preventiva del cambio di sede/luogo di svolgimento come la mancata comunicazione preventiva dell'aumento del

numero di giornate di attività, rispetto ai dati comunicati in domanda determina la non concessione del contributo.

3. Le variazioni sono comunicate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: umse.coesionesociale@pec.provincia.tn.it nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell'amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo.

Articolo 12 Termini e modalità di rendicontazione

1. I soggetti ammessi a contributo, ai fini dell'erogazione dello stesso, presentano apposita istanza alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, avvalendosi della piattaforma "Stanza del cittadino", resa disponibile nel catalogo provinciale dei servizi pubblici sul sito internet istituzionale della Provincia (<http://www.provincia.tn.it/Servizi>). L'accesso all'applicazione web deve avvenire mediante identificazione con SPID, CIE, CPS/CNS entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.
2. La domanda di concessione del contributo, compilata in tutte le sue parti, e con evidenza delle presenze degli utenti, come declinato nell'articolo 7, deve essere accompagnata da:
 - a. una puntuale relazione finale sull'attività svolta, anche evidenziandone gli aspetti qualitativi, che descriva quanto attuato specificatamente in relazione alla scheda progettuale, di cui all'articolo 5, comma 6 presentata in sede di ammissione a contributo.
 - b. dichiarazione sostitutiva all'atto della rendicontazione resa sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, sugli aiuti *de minimis*, di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, funzionali all'eventuale gestione di tali aiuti e all'effettuazione dei controlli amministrativi nella fase di concessione dei suddetti.
3. I soggetti richiedenti devono inoltre dichiarare l'eventuale applicazione della ritenuta d'acconto del 4% sui contributi corrisposti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973

Articolo 13 Concessione ed erogazione del contributo

1. La Struttura competente in materia di politiche familiari effettuate le verifiche circa la correttezza e la completezza della documentazione finalizzata alla rendicontazione di cui all'articolo 12, delle attività e delle relative presenze degli utenti, provvede entro ottanta giorni dal termine ultimo di cui all'articolo 12, comma 1, ad adottare il provvedimento di concessione del contributo, determinando il relativo importo nel limite previsto dai presenti criteri.
2. Prima della concessione del contributo di cui al precedente punto 1, la Provincia se dovuto, espleta gli obblighi di registrazione e di interrogazione previsti dall'art. 52 della legge 234/2012 e dal Decreto 115/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni".
3. Il contributo non è concesso, ed il soggetto richiedente decade dall'ammissione, nelle seguenti ipotesi di violazioni che riguardano:
 - a. articolo 2 comma 1
 - b. articolo 2, comma 2, lett. a) e b)
 - c. articolo 5, commi da 1 a 5;
 - d. articolo 7;
 - e. articolo 8;
4. La liquidazione dei contributi è effettuata in un'unica soluzione ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione.
5. Il Soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme già erogate, maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a decorrere dalla data di addebito da parte della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento, in esito ai controlli eseguiti dalla struttura competente in merito alle dichiarazioni rese ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.